

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018

PREMESSE

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute - oltre all'adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un PTPC di durata triennale - all'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

L'art. 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 definisce la trasparenza quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

La Legge n.190/2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" - definisce il concetto di trasparenza dell'attività amministrativa pubblica come elemento fondamentale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e la contemporanea promozione di una cultura dell'integrità.

Il principio di trasparenza, dunque, implica la piena accessibilità alla vita degli Enti pubblici da parte da parte dei propri referenti ed utenti, che possono monitorarne l'attività e valutare l'efficacia, l'efficienza e la correttezza del suo operato nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

L'aggiornamento annuale del Programma si pone in un'ottica di miglioramento continuo, nel quadro di un progressivo processo di sviluppo dei servizi online e dell'informazione offerta a cittadini e imprese.

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI


La legge 580/93 – come modificata ed integrata dal D.Lgs. 23/2010 - stabilisce che le Camere di Commercio sono enti autonomi di diritto pubblico, che promuovono il sistema delle imprese del loro territorio di riferimento. A tale scopo, svolgono funzioni sia amministrative, definite dalla legge, che si esprimono principalmente con la tenuta del Registro delle Imprese, sia promozionali, indicate nel programma di attività, autonomamente adottato da ciascuna Camera.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha disposto il riordino - da attuarsi con specifico decreto legislativo - delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio.

Nelle more dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, volta a ridefinire il loro quadro organizzativo/istituzionale nonché le loro competenze e le attribuzioni, le Camere di Commercio continuano a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema economico

e del territorio, soprattutto promuovendo la nascita di nuove imprese e attuando interventi diretti a favorire l'accesso al credito, l'internazionalizzazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la protezione e la valorizzazione della proprietà intellettuale, lo sviluppo delle infrastrutture, l'attività di monitoraggio, studio e analisi dei dati economici e svolgendo funzioni di regolazione del mercato, al fine di garantire la trasparenza, la certezza e l'equità delle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e consumatori.

La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Brescia è articolata come da seguente organigramma:



PRINCIPALI NOVITA'

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – con i relativi obblighi di pubblicazione vigenti per la sezione web "Amministrazione trasparente" - è adottato in applicazione del citato art. 10 del D. Lgs n. 33/2013, aggiornato alla delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (ex CIVIT).

Nella stesura del programma si è inoltre tenuto conto delle più recenti ulteriori direttive in materia adottate dall'ANAC.

Particolarmente significativa è stata l'entrata in vigore della disciplina introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC.

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all'Autorità il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza ».

La vigilanza in materia di trasparenza si distingue in:

- vigilanza d'ufficio
- vigilanza su segnalazione

La vigilanza d'ufficio è attivata su richiesta di altri uffici dell'Autorità o in attuazione di specifiche delibere adottate dall'Autorità.

La vigilanza su segnalazioni è attivata a seguito di istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.

Di particolare rilievo anche la Delibera ANAC n. 144 del 07 ottobre 2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" che ha precisato l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni previste in proposito dal decreto n. 33 del 2013. Diversamente da quanto previsto nel recente passato, dove al procedimento sanzionatorio si provvedeva con regolamento di ciascuna amministrazione, ora è l'ANAC che contesta la violazione, ai fini dell'irrogazione in misura ridotta della sanzione, al soggetto che abbia omesso la comunicazione dei dati per la pubblicazione (vedi comunicato Presidente ANAC del 25 maggio 2015). La contestazione viene effettuata dopo gli accertamenti che l'ANAC svolge anche tramite il Responsabile della trasparenza dell'ente interessato al quale è richiesto di indicare specificamente se le motivazioni delle mancata pubblicazione dipendano dall'omessa comunicazione dei dati.

Nel corso del 2015 sono state inoltre approvate, con determinazione n. 8 del 17 giugno, le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

In dettaglio detta determinazione prevede:

a) Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici;

Le richiamate Linee guida hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare misure di prevenzione della corruzione che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono, inoltre, assolvere gli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte, secondo le indicazioni previste nelle stesse Linee guida.

b) Società e altri enti di diritto privato solo partecipati;

Per questi soggetti, in base a quanto previsto dalle citate Linee guida, l'adozione di misure integrative di quelle del d.lgs. 231/2001 è promossa dalle amministrazioni partecipanti. In materia di trasparenza questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione.

Riguardo, pertanto, a tale tipologia di società ed enti, al fine di promuovere l'applicazione di modalità uniformi di pubblicizzazione di dati e informazioni sui siti web, nonché di misure di prevenzione della corruzione, la Camera di Commercio di Brescia ha ritenuto opportuno elaborare e condividere con il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e l'Università degli Studi, principali partner pubblici in diverse società ed enti di diritto privato congiuntamente partecipati (ma non in controllo pubblico complessivo) uno specifico schema di "Protocollo di legalità" (allegato "D" del presente Programma). Detto schema di protocollo verrà quindi sottoposto, per specifica approvazione, alle società e agli enti partecipati non in controllo.

Va, infine, evidenziato che la legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» - all'art. 7 - ha disposto la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella PA, in riferimento alla quale si resta ora in attesa di emanazione di specifico decreto legislativo.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

La Camera di Commercio di Brescia svolge le proprie funzioni nel rispetto del principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti la sua organizzazione e la sua attività, così da favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'obiettivo della trasparenza è perseguito anche nell'ottica della prevenzione e lotta alla corruzione di cui alla legge 190/2012.

Le misure del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile per la Trasparenza, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance.

La Camera di Commercio appronta tutte le misure organizzative idonee a garantire la puntuale e precisa applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di obbligo di pubblicazione di atti, informazioni e dati sui siti istituzionali degli Enti Pubblici.

Dal Programma per la Trasparenza – anche in riferimento alle disposizioni ANAC di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 - devono risultare gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti (vedi all. A del presente programma).

Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi dell'Uff. di Staff AA.GG. e Relazioni Esterne, predispone, entro la fine dell'anno precedente a quello di inizio del triennio di riferimento, una bozza di Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità che viene, in seguito, sottoposta all'attenzione dei Dirigenti camerali per la sua condivisione. Successivamente, il Programma Triennale viene approvato dalla Giunta camerale nella prima riunione utile convocata nel primo anno di riferimento dello stesso.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Piano di Comunicazione

La Camera di commercio, al fine di rendere più efficace e trasparente il rapporto con i propri stakeholders, predispone annualmente un Piano di Comunicazione, strumento idoneo a coordinare e monitorare le azioni di comunicazione istituzionale dell'ente, così come previsto dalla Legge 150/2000, dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 7.2.2002 e succ.

Il Piano di Comunicazione esplicita gli obiettivi e la strategia di comunicazione integrata con le azioni di sistema camerale, individua gli strumenti di comunicazione interna ed esterna, con particolare riguardo al sito istituzionale, strumento fondamentale attraverso il quale veicolare al pubblico i principali informazioni sui servizi camerali, sulle opportunità per le imprese e sui dati economici della provincia. Il Piano di Comunicazione rappresenta anche uno strumento programmatorio che descrive le singole azioni con indicazione dei tempi di realizzazione, individua e seleziona i mezzi di diffusione e definisce il budget per la pubblicità istituzionale da rendicontare annualmente al Garante della Comunicazione -

Bilancio sociale

La Camera di Commercio, annualmente, in occasione della presentazione del bilancio sociale, organizza a favore delle associazioni di categoria, dei consumatori e utenti, uno specifico evento, coinvolgendo anche gli organi di informazione locali, finalizzato pubblicizzare e a rendere quanto più trasparente la propria attività, illustrandone i risultati.

I risultati della propria attività sono inoltre raccolti, pubblicati e resi disponibili sul sito istituzionale nel "Bilancio sociale" all'interno del quale, con riferimento ad ogni specifica utenza di riferimento, viene data puntuale descrizione, in termini qualitativi e quantitativi, di quanto realizzato, dei risultati conseguiti e delle risorse a tal fine impiegate.

La Camera di Commercio impronta, inoltre, la propria attività al massimo coinvolgimento della propria utenza, organizzando periodici incontri per illustrare novità e aggiornamenti in merito all'erogazione dei propri servizi.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

I dirigenti dispongono tutte le misure idonee a garantire il tempestivo e regolare flusso, da parte degli uffici di cui sono responsabili, delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, nel rispetto di eventuali termini previsti dalla legge (art. 43 comma 3 D.lgs 33/2013).

Al fine di rendere quanto più tempestivo il flusso di informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, la Camera di Commercio predispone una struttura organizzativa interna articolata come da tabella "A" allegata al presente Programma.

Ciascun ufficio, prevede al proprio interno la figura di uno o più "editor", che vengono identificati con specifico OdS del Segretario Generale e che sono incaricati di trasmettere le informazioni da pubblicare sul sito istituzionale sulla scorta di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e delle altre disposizioni normative in materia di trasparenza; nell'espletamento del proprio incarico gli "editor" si attengono alle indicazioni tecnico/operative richiamate nelle specifiche note che vengono loro fornite dall'Uff. di Staff AA.GG.

L'Uff. di Staff AA.GG., in stretto raccordo con il soggetto fornitore della piattaforma informatica del sito istituzionale, cura l'aggiornamento degli "editor" riguardo agli aspetti tecnico/operativi inerenti l'utilizzo della suddetta piattaforma informatica.

L'Uff. di Staff AA. GG. e i componenti della rete interna degli "editor" prestano la massima possibile reciproca collaborazione al fine di dare puntuale applicazione a quanto previsto dal presente piano in merito alla pubblicazione di atti, informazioni e dati su sito istituzionale della Camera di Commercio.

PUBBLICITA' E DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA' – ACCESSO CIVICO

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, la Camera di Commercio predispone e colloca, nella "homepage" del proprio sito istituzionale un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», che consente la possibilità di accedere ai dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, secondo lo schema predisposto nell'allegato "A" del D.Lgs 33/2013.

La Camera di Commercio promuove ed agevola l'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013. A tal scopo il Responsabile per la Trasparenza, si avvale dell'Ufficio di Staff AA.GG e

Relazioni Esterne quale unità operativa preposta a dare attuazione a quanto previsto in relazione all'esercizio di tale diritto, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 5 sopra richiamato.

La Camera di Commercio garantisce la qualità delle informazioni riportate sul proprio sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e il loro riutilizzo secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.lgs 33/2013.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'esercizio del diritto di accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

DECORRENZA E DURATA DELLE PUBBLICAZIONI

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del D.lgs 33/2013.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».

MISURE DI MONITORAGGIO

La Giunta camerale, annualmente, in sede di approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nomina il Responsabile per la Trasparenza, di norma identificato nella figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Responsabile per la Trasparenza, avvalendosi dell'Ufficio di Staff AA. GG. e Relazioni Esterne, svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Tale attività viene svolta tramite un monitoraggio annuale, da realizzarsi in sede di aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

A seguito del monitoraggio svolto, il Responsabile per la Trasparenza invita i responsabili dei competenti Uffici camerali a provvedere all'aggiornamento dei dati che dovessero eventualmente risultare mancanti, incompleti o non aggiornati, stabilendone le tempistiche, da riportare nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (vedi, per l'anno 2016, all. "B" del presente Programma).

In caso di mancata pubblicazione nei tempi stabiliti, il Responsabile per la Trasparenza accerta i motivi dell'inadempimento e provvede, qualora non siano state riscontrate cause di forza maggiore, a disporre l'immediata pubblicazione dei dati e delle informazioni mancanti. In caso di persistenti violazioni dell'obbligo di pubblicazione il Responsabile per la Trasparenza provvede alla segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina.

All'organismo indipendente di valutazione (OIV) è demandata la verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e quelli indicati nel Piano della Performance. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

DATI ULTERIORI

La Camera di Commercio si ispira, nello svolgimento della propria attività, al principio della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo a rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti.

I soli limiti previsti, con riferimento alla pubblicazione di informazioni sul sito istituzionale dell'ente, sono quelli riguardanti i dati sensibili e i dati giudiziari di cui all'art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 196/2003 e quelli attinenti al rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico; vengono inoltre resi anonimi i dati personali contenuti in documenti e informazioni per cui non sia previsto l'obbligo di pubblicazione o che risultino, oltre che sensibili o giudiziari, irrilevanti o non pertinenti in relazione agli obiettivi di pubblicità e trasparenza (vedi all. C).

In relazione alle ipotesi di diffusione di dati personali mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della Privacy - con Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 2 del 7 gennaio 2015 sono state adottate apposite cautele per un giusto contemperamento tra l'esigenza dello spirito della norma, i principi di tutela della riservatezza dei dati e quelli afferenti l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In attuazione del principio di cui all'art. 11 del Codice della Privacy e degli altri principi di matrice europea relativi alla protezione dei dati personali, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque sulla base delle previsioni del d.lgs. 33/2013 non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente. Pertanto, al fine di ridurre i rischi di usi indebiti dei dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza nella sezione denominata Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale verrà inserito un "alert" generale con cui si informa il pubblico che "i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali."